

ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI- 16 DICEMBRE 2014 ORE 06:00

Rientro dei capitali: riprendono i negoziati con la Svizzera

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

L'accordo tra Italia e Svizzera, per lo scambio delle informazioni riguardanti i correntisti italiani, potrebbe essere sottoscritto già entro i primi mesi del 2015. L'approvazione in via definitiva del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", potrebbe infatti imprimere un'accelerazione ai negoziati tra l'Italia e la Svizzera per la sottoscrizione di un accordo sullo scambio di informazioni sul modello di quelli già firmati dal Governo elvetico con Regno Unito, Germania e Austria.

L'approvazione, da parte del Parlamento italiano, delle norme relative al **rientro dei capitali dall'estero**, potrebbe imprimere un'accelerazione ai negoziati tra l'Italia e la Svizzera per la sottoscrizione di un **accordo sullo scambio di informazioni** sul modello di quelli già firmati dal Governo elvetico con Regno Unito, Germania e Austria (cd. accordi Rubik).

Consulta lo Speciale [Voluntary disclosure](#)

Questi ultimi disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi, britannici e austriaci, corrisposti dagli istituti di credito svizzeri; essi comprendono misure dirette a garantire siffatta imposizione in conformità alla legislazione dello Stato di residenza del beneficiario.

I negoziati Italia-Svizzera avevano subito un arresto nel corso del 2013, in seguito agli sviluppi registratisi a livello internazionale in materia di scambio automatico di informazioni.

Secondo un'agenzia Reuters del 16 febbraio 2012, il Consiglio federale svizzero, in risposta ad un'interpellanza da parte del parlamentare ticinese, **Lorenzo Quadri**, aveva affermato la possibilità di concludere un accordo fiscale con l'Italia sul modello degli accordi Rubik, nonostante nel dicembre 2011, il Governo italiano avesse sollevato qualche dubbio sui negoziati, ritenendo il modello di accordo fiscale proposto dalla Svizzera non in linea con gli standard OCSE in materia di trasparenza fiscale.

In data 5 marzo 2012, il Commissario europeo di allora, **Algirdas Šemeta**, in una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia danese, Ms Vestager, aveva ribadito che gli Stati membri dovrebbero dovuto "astenersi" dal sottoscrivere accordi con la Svizzera (o altri Paesi terzi) aventi ad oggetto tematiche già regolamentate a livello comunitario. A seguito però di alcune modifiche degli accordi con Germania e Regno Unito, introdotte dai Protocolli sottoscritti dalla Svizzera, il Commissario medesimo aveva ritenuto gli accordi modificati conformi al diritto comunitario.

Successivamente, Svizzera e Italia avevano ripreso i negoziati finalizzati alla conclusione di un'intesa tra i due Paesi, poi interrotti diverse volte nel corso del 2012.

I **contatti** tra le delegazioni italiana e svizzera sono stati da ultimo **riavviati nel luglio 2013**, con l'obiettivo di affrontare una serie di temi di carattere fiscale tra i quali "un accordo per un'imposta liberatoria, un'intesa sulla doppia imposizione secondo gli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la tassazione dei frontalieri".

Le disposizioni sulla **voluntary disclosure**, votate definitivamente dal Senato italiano il 4

dicembre 2014, dovrebbero agevolare specificamente il **rientro dei capitali non dichiarati dalla Svizzera**, i quali, si ritiene, ammontino a **circa l'85% dell'importo complessivo non dichiarato**. Secondo quanto previsto normativamente, se lo Stato "a regime fiscale privilegiato", entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sulla voluntary disclosure, sottoscrive con il Governo italiano un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, le sanzioni applicabili si applicano nella misura minima, pari al 3% del capitale oggetto di disclosure.

Si rileva che in data 19 novembre 2014, il Governo elvetico ha dichiarato **ufficialmente** l'intenzione di **aderire all'accordo multilaterale** per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. L'accordo, sviluppato in sede OCSE, rappresenta la base per una effettiva cooperazione tra Amministrazioni finanziarie.

La Svizzera ha altresì manifestato la propria intenzione di **raccogliere i dati rilevanti a partire dal 2017** e di procedere allo scambio degli stessi a far data dal 2018. Da quest'ultimo momento pertanto, il Fisco italiano non dovrà più adoperarsi per "andare a caccia degli evasori internazionali" con capitali in Svizzera, in quanto il Governo elvetico – così come tutti gli altri Paesi aderenti, inclusi molti ex paradisi fiscali – dovrà inviare, in via automatica, le informazioni concernenti i risparmiatori italiani.

Rientro dei capitali e gettito

La procedura di **collaborazione volontaria introdotta** in data 4 dicembre 2014 non rappresenta tecnicamente un condono né uno scudo fiscale. In primo luogo, il contribuente che vuole sanare la propria posizione è tenuto a dichiarare tutto quanto nascosto al Fisco. La dichiarazione viene effettuata sotto responsabilità penale in caso di falso; il contribuente, inoltre, è tenuto a manlevare il proprio consulente/professionista, e deve comunque fornire la ricostruzione documentale storica di quanto ha occultato nel corso degli anni.

Non è inoltre possibile procedere ad una voluntary disclosure parziale, né in via anonima.

Le disposizioni in materia di **autorinciclaggio** sono volte ad eliminare asimmetrie sanzionatorie e a delimitare la condotta incriminata, riferendola alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

L'art. 1 del provvedimento individua gli elementi principali della procedura di collaborazione volontaria, di cui è destinatario chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero o di attività finanziarie estere. L'Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo per comunicare all'Autorità giudiziaria la conclusione della **procedura**, che può essere **attivata fino al 30 settembre 2015**.

Le entrate derivanti dalle nuove norme dovrebbero essere destinate:

- al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno;
- agli investimenti pubblici;
- al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Viene innalzato il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero**. Tale limite viene portato a **15.000 euro** a fronte degli attuali 10.000.

Più decisa è la **risposta sanzionatoria** per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, mentre viene definita la nuova fattispecie di autorinciclaggio. In particolare, si applica la pena della reclusione da due a otto anni a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Viene introdotta una **speciale causa di non punibilità** a favore di chi limita al **mero**

godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria. Infine, la pena viene ridotta alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato.

Quanto al gettito atteso, il Governo non ha prodotto stime a causa della infinita varietà di situazioni e di modalità di calcolo. Se l'operazione avrà il successo sperato, ci si potrebbe attendere un gettito che varia tra 5 e 20-25 miliardi di euro.